

**COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO**  
*Provincia di Pavia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Originale

N° 11 del 16-01-2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)  
PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di gennaio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ALESSANDRO ZOCCA il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

<b>ZOCCA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>VIOLA ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>BO GIOVANNI M.</b>	<b>P</b>	<b>ZANDA STEFANIA</b>	<b>P</b>
<b>CAPUTO LUCIO</b>	<b>P</b>	<b>ABBIATI RENATO</b>	<b>A</b>
<b>CREA FLAVIO</b>	<b>P</b>	<b>BOSSI LUIGI M.</b>	<b>P</b>
<b>MIGLIAVACCA FEDERICA G.</b>	<b>P</b>	<b>GATTI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>PAPETTI ALDO</b>	<b>A</b>	<b>TICLI MARTA</b>	<b>P</b>
<b>PARAGNANI FABIO</b>	<b>A</b>		

PRESENTI 10 ASSENTI 3

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SERGIO RIERA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

# **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2018**

## **IL SINDACO – PRESIDENTE**

relaziona il presente punto all'ordine del giorno,

al termine,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**DATO ATTO** che il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **TASI**
  - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
  - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
  - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili*

per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

**RAVVISATO** che con l'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) viene prorogato per tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

**VISTE** le deliberazioni di C.C. n. 18 del 26.03.2015 (rettificata con deliberazione di C.C. n. 30 del 14.05.2015), la n. 22 del 31.03.2016 e la n. 11 del 19.01.2017, con le quali sono state approvate le aliquote TASI rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**RITENUTO** necessario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'applicazione della IUC – componente TASI, confermare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018 che sono i seguenti:

Servizi	Costi
3.1 Polizia locale e amministrativa	€ 292.688,00
9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 16.914,00
9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 2.200,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	€ 15.945,00
10.05 Illuminazione Pubblica	€ 161.000,00
12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 7.776,00
11.1 Sistema di protezione civile	€ 10.296,00
1.5 Global Service	€ 120.968,00
<b>Totale</b>	<b>€ 625.587,00</b>

**VISTO** che il gettito presunto della componente TASI è quantificato in euro 353.000,00 e considerato il totale dei costi indivisibili pari a euro 625.587,00 la copertura di tali servizi

risulta essere pari al 56,43%;

**RITENUTO**, pertanto di confermare le aliquote TASI 2017 anche per l'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche.	1,00 ‰
Immobili classificati nelle categorie catastali A (con esclusione delle categorie A1-A8-A9) adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze ammesse.	Esenti
Immobili classificati nelle categorie catastali A (ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale A1, A8 e A9 e degli immobili appartenenti alla categoria catastale A10) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 (ad esclusione degli immobili pertinenziali di abitazione principale accatastati nelle categorie A1-A8-A9).	Esenti
Immobili appartenenti alla categoria catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario) con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale.	2,50 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,00 ‰
Aree edificabili.	Esenti
Terreni agricoli.	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00 ‰
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, con esclusione delle categorie A1-A8-A9, concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto registrato.	1,00 ‰ (abbattimento base imponibile del 50%)
Aliquota di base (altri fabbricati).	1,00 ‰

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.)" e s.m.i.;

**VISTI** gli allegati pareri espressi dai Funzionari Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 09/01/2018;

Con voti unanimi e favorevoli, voti espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1. Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla TASI anche per il 2018:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche.	1,00 ‰
Immobili classificati nelle categorie catastali A (con esclusione delle categorie A1-A8-A9) adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze ammesse.	Esenti
Immobili classificati nelle categorie catastali A (ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale A1, A8 e A9 e degli immobili appartenenti alla categoria catastale A10) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 (ad esclusione degli immobili pertinenziali di abitazione principale accatastati nelle categorie A1-A8-A9).	Esenti
Immobili appartenenti alla categoria catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario) con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale.	2,50 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,00 ‰
Aree edificabili.	Esenti
Terreni agricoli.	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00 ‰
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, con esclusione delle categorie A1-A8-A9, concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con contratto registrato.	1,00 ‰ (abbattimento base imponibile del 50%)
Aliquota di base (altri fabbricati).	1,00 ‰

2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la

collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

<b>Servizi</b>	<b>Costi</b>
3.1 Polizia locale e amministrativa	€ 292.688,00
9.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 16.914,00
9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 2.200,00
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	€ 15.945,00
10.05 Illuminazione Pubblica	€ 161.000,00
12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 7.776,00
11.1 Sistema di protezione civile	€ 10.296,00
1.5 Global Service	€ 120.968,00
<b>Totale</b>	<b>€ 625.587,00</b>

3. Di dare atto che con il gettito previsto della componente TASI per l'anno 2018 viene assicurata la copertura dei servizi indivisibili per il 56,43%;
4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
5. Di non prevedere riduzioni per l'anno 2018;
6. Di confermare l'azzeramento della TASI per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A (ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale e degli immobili appartenenti alla categoria catastale A10) e gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 (ad esclusione degli immobili pertinenziali di abitazione principale), spostando il peso fiscale del tributo sull'IMU, al fine di snellire i processi di riscossione nei confronti dei contribuenti;
7. Di stabilire che le scadenze per il versamento della TASI 2018 sono le seguenti: acconto entro il 18.06.2018, saldo entro il 17.12.2018 e rata unica 18.06.2018;
8. Di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà alla stampa, su richiesta del contribuente, dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune;

9. Di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio I Affari Generali e Finanziari, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

10. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17.03.2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 16.04.2014;

successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi e favorevoli, voti espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
**ALESSANDRO ZOCCA**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**DOTT. SERGIO RIERA**

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 24-01-2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**DOTT. SERGIO RIERA**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**DOTT. SERGIO RIERA**